

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1626/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 906/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio, con il regolamento (CEE) n. 906/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1511/90<sup>(4)</sup>, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in questo Stato membro;

considerando che, per motivi di carattere veterinario, i limiti posti alla libera circolazione dei suini vivi e dei prodotti a base di carni suine permangono in vigore; che occorre pertanto prorogare il termine previsto per l'acquisto di suini grassi e di suinetti grassi nel quadro del regolamento (CEE) n. 906/90;

considerando che, per tener conto dell'adattamento del regime di sostegno del mercato a decorrere dal 18 giugno 1990, appare necessario fissare il numero massimo di capi che possono essere venduti all'organismo d'intervento del Belgio, nel periodo dal 9 al 17 giugno 1990;

considerando che, a causa di un certo ritardo nell'applicazione delle misure di sostegno, occorre prevedere che tutti gli animali oggetto delle domande presentate fino all'8 giugno 1990 incluso siano presi a carico dalla Comunità;

considerando che le misure di lotta contro l'epizootia sono state riesaminate per consentire che le misure veterinarie eccezionali di eradicazione siano ormai applicate in modo più selettivo, in funzione delle esigenze nelle immediate vicinanze delle aziende contagiate; che

occorre pertanto prevedere una serie di misure eccezionali di sostegno del mercato in tutta la zona di sorveglianza definita nell'allegato II della decisione 90/161/CEE della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 906/80 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, la data dell'« 8 giugno 1990 » è sostituita dalla data del « 17 giugno 1990 ».
2. All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  - Dal 9 giugno 1990 al 17 giugno 1990, l'organismo d'intervento del Belgio accetta, a spese della Comunità, le domande d'acquisto di animali presentate nel periodo considerato fino a un massimo di 55 000 suini grassi e di 18 000 suinetti grassi.
  - Tuttavia, gli acquisti oggetto di domande presentate fino all'8 giugno 1990, per un totale di 109 000 suinetti grassi e di 330 000 suini grassi, sono presi a carico dalla Comunità.
3. All'articolo 2, paragrafo 1, è soppresso il seguente brano di frase « in aziende situate a oltre 1 km di distanza dalle aziende contagiate ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 26.